



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

105/2015
Luglio/15/2015 (*)
Napoli 24 Luglio 2015

Con provvedimento n. 94624 del 13 luglio 2015, l'Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità con cui segnalerà, a imprese e Guardia di Finanza, le possibili incongruenze riscontrate nelle Comunicazioni delle operazioni IVA (c.d. "Spesometro") e nei Modd. 770, relativamente ai compensi da lavoro autonomo certificati dai sostituti d'imposta.

Come noto, l'art. 1, commi 634-636, della legge 190/2014, c.d. legge di Stabilità 2015, ha introdotto una specifica forma di collaborazione tra contribuente e Agenzia delle Entrate, con il fine di verificare l'esatto assolvimento degli obblighi tributari e l'emersione spontanea delle basi imponibili.

Più precisamente, la legge di Stabilità ha disposto che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente o del suo intermediario "gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi e compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione", nonché relativi a deduzioni/detractions d'imposta. Il contribuente può a seguito comunicazione ricevuta segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

La suddetta procedura, era già stata avviata per i contribuenti che hanno optato per la rateizzazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive

(**vedi Dentro la notizia n. 80 del 10/06/2015**) e per le anomalie riscontrate nell'ambito degli studi di settore.

Ora, con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti soggetti passivi Iva e della Guardia di Finanza:

- **le informazioni derivanti dal confronto con i dati delle comunicazioni telematiche delle operazioni rilevanti ai fini Iva (articolo 21, DI 78/2010) che evidenziano omissioni, anche parziali, dei ricavi conseguiti nell'anno d'imposta 2011;**
- **le informazioni riguardanti possibili anomalie, presenti nella dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2011, relative alla corretta indicazione dei compensi certificati dai sostituti nel modello 770, quadro "Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi" (causale A per le prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, causale M per le prestazioni di lavoro autonomo occasionali).**

VERIFICHE AI FINI IVA

Relativamente al **confronto tra i ricavi e i compensi indicati nella dichiarazione Iva trasmessa** e i dati a disposizione delle Entrate, grazie all'elenco clienti e fornitori (cosiddetto spesometro) trasmesso dai propri clienti, la comunicazione delle Entrate conterrà:

- a) codice fiscale e denominazione e cognome e nome del contribuente;**
- b) numero identificativo della comunicazione;**
- c) modello di dichiarazione IVA presentata relativa all'anno di imposta 2011;**
- d) protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione di cui al punto c);**
- e) somma algebrica dell'ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE24, colonna 1 (Operazioni imponibili), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE34, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE36, colonna 1 (Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi) e VE37 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2011) della dichiarazione di cui al punto c);**

f) *codici fiscali e cognomi e nomi e denominazioni dei contribuenti soggetti passivi IVA che hanno comunicato all’Agenzia delle entrate di aver effettuato acquisti dal contribuente di cui al punto a);*

g) *ammontare di acquisti comunicati dai contribuenti soggetti passivi IVA di cui al punto f);*

h) *ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione di cui al punto c).*

In sintesi il controllo dati ai fini IVA mira ad effettuare un riscontro dei dati comunicati dalle parti coinvolte nelle operazioni attive e passive al fine di verificare eventuali discordanze nei dati che non risulterebbero riportati correttamente nello spesometro.

VERIFICA AI FINI COMPENSI MOD. 770

Relativamente al **confronto tra i compensi dichiarati per il 2011 da parte dei lavoratori autonomi** (con partita Iva od occasionali) e quanto dichiarato nel modello 770 da parte dei sostituti d’imposta, la comunicazione delle Entrate conterrà:

a) *codice fiscale e cognome e nome del contribuente;*

b) *numero identificativo della comunicazione;*

c) *dati identificativi dei sostituti e dei rispettivi modelli 770 (protocollo e data di invio della dichiarazione);*

d) *modello, protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione per il periodo d’imposta 2011, nella quale i compensi risultano parzialmente o totalmente omessi;*

e) *ammontare lordo dei compensi, distinti per singolo sostituto, che risultano essere stati percepiti dal contribuente in base a quanto indicato dai committenti nei modelli 770, quadro “Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, con causale “A” (prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale) o “M” (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente); somme non soggette a ritenuta; ammontare dei compensi imponibili e ritenute effettuate a titolo di acconto.*

In pratica, verranno segnalate eventuali anomalie che emergono dall'incrocio dei dati presenti nel modello 770 con quelli dichiarati dal contribuente nella propria dichiarazione (ad esempio, presenza nel modello 770 del sostituto Y di un compenso per lavoro autonomo corrisposto al contribuente X che non risulta dichiarato nel suo modello Unico).

MODALITÀ CON CUI L'AGENZIA DELLE ENTRATE METTE A DISPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE GLI ELEMENTI E LE INFORMAZIONI.

L'Agenzia delle Entrate **provvederà a recapitare le comunicazioni** oggetto del provvedimento in esame **attraverso il canale telematico della PEC.**

Ove vi siano contribuenti **sprovvisi della posta certificata**, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, **l'Agenzia provvederà a recapitare le comunicazioni ricorrendo alla posta ordinaria.**

IL CONTRIBUENTE PUÒ RICHIEDERE INFORMAZIONI O SEGNALARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE EVENTUALI ELEMENTI, FATTI E CIRCOSTANZE DALLA STESSA NON CONOSCIUTI

I contribuenti, una volta informati, se ritengono la comunicazione infondata, **hanno la possibilità**, mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, **di richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.**

Le modalità per inviare tali informazioni sono spiegate nelle comunicazioni ricevute.

Si instaura, quindi, un contraddittorio che, se va a buon fine, può portare alla sistemazione della posizione "anomala".

RAVVEDIMENTO OPEROSO

I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall' Agenzia delle entrate **possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472**, beneficiando della **riduzione delle sanzioni** in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima disposizione normativa.

All'uopo si ricorda che **l'istituto del ravvedimento è stato completamente modificato dalla Legge di Stabilità 2015** (articolo 1, comma 637, Legge 190/2014): **ora, è possibile accedervi anche quando la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali gli interessati hanno avuto formale conoscenza**. Abolito pure il precedente limite temporale, secondo cui ci si poteva avvalere del ravvedimento operoso, al massimo, fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di commissione della violazione.

In particolare, le novità introdotte dalla legge di stabilità 2015 riguardano due nuove fattispecie di ravvedimento che vanno ad aggiungersi a quelle già esistenti, e precisamente:

- **la sanzione ridotta a 1/7 del minimo, se il ravvedimento è perfezionato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;**
- **la sanzione ridotta a 1/6 del minimo, se il ravvedimento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.**

!!! ATTENZIONE !!!

Unico **ostacolo al ravvedimento** è rappresentato dalla formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento, oppure dal ricevimento di una comunicazione di irregolarità emessa a seguito dei controlli, automatico o formale, delle dichiarazioni.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori.

ED/FC/GC